CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 429 del 19/01/2022

Oggetto: TAGLIO ALBERI E VEGETAZIONE ARBOREA LUNGO LE STRADE

IL SINDACO

Rilevato che lungo il margine delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio del comune di Montalto Uffugo, risultano presenti piante di alto fusto e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale, con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;
Accertato che tali piante e relative ramificazioni costituiscono pregiudizio alla visuale delle strade pubbliche e, in alcuni casi, ostruzione al transito veicolare, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;
Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini, che così recita:
"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
Visto l'art. 3 Cds che definisce il confine stradale come "*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea*";
Ravvisata la necessità di ribadire ai proprietari tutti gli obblighi sopra citati per provvedere al taglio immediato delle piante, delle siepi e/o delle relative ramificazioni, a tutela della sicurezza delle strade pubbliche interessate;
Ritenuto necessario ordinare ai proprietari, e/o conduttori dei terreni, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e degli alberi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il confine stradale, per assicurare la visibilità necessaria ed eliminare ogni impedimento, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
Visti gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
Visti gli artt. 17, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267

O R D I N A

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni o fondi rustici posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere, entro il termine improrogabile del **30 Marzo 2021**, a:

- Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- Tagliare le piante che protendono sulla sede viaria, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica,

nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Visto il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 le operazioni di pulitura dovranno essere effettuate secondo i criteri di legge in materia (uso di dispositivi di protezione individuali e distanze di sicurezza).

AVVERTE

Il taglio a seguito di apposita sanzione elevata, non determinerà l'annullamento della stessa sanzione, ma eviterà ai proprietari ulteriori spese inerenti le operazioni di taglio ad opera di personale comunale o mediante ditte del settore reperite a mezzo di cottimo fiduciario.

Che, trascorso infruttuosamente il termine sopra detto, le operazioni sopraelencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, con smaltimento del legname e della vegetazione rimossa. Le spese sostenute ed anticipate saranno poste a carico degli inadempienti e riscosse nelle forme di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili e penali degli inottemperanti.

Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare pericolo per la circolazione veicolare e/o per l'incolumità pubblica;

Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastati né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

Che è fatto obbligo durante l'esecuzione dei lavori di garantire la pubblica incolumità;

Che l'inosservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative da € 300 ad € 1.200 oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza;

Di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile del comune di Montalto Uffugo la ulteriore vigilanza alla presente ordinanza che all'uopo potrà essere coadiuvata da apposite associazioni di volontariato nominate con apposito decreto.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Montalto Uffugo.

Che, altresì, il presente provvedimento venga comunicato:
- al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando Stazione carabinieri forestale Calabria di Montalto Uffugo;
- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Sede;
- e p.c. - alla Prefettura di Cosenza.

Dalla Residenza Municipale, 19/01/2022

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.